

Si può aumentare la percentuale di inabilità?

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - Noemi Secci)



È possibile che il lavoratore infortunato, in giudizio, si veda riconoscere una maggiore riduzione della capacità lavorativa?

Il lavoratore assicurato che risulta inabile, cioè con capacità lavorativa ridotta, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, ha il diritto di essere risarcito in relazione al danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa, al danno biologico, ossia all'integrità psicofisica, nonché al danno morale ed esistenziale. **Ma si può aumentare la percentuale di inabilità in giudizio?** Alla domanda ha risposto la Cassazione [1], con una recente sentenza.

La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito se il giudice abbia o meno la possibilità di arrotondare per eccesso o per difetto la percentuale di inabilità: a questo proposito, è importante osservare che l'aumento o la diminuzione dell'inabilità riconosciuta possono determinare il mutamento del titolo della prestazione previdenziale erogata dall'Inail a seguito dell'infortunio o della malattia.

L'incremento della riduzione della capacità lavorativa riconosciuta può determinare, ad esempio, il diritto all'erogazione della rendita a favore del lavoratore, al posto dell'indennizzo in capitale.

Sull'argomento, è importante evidenziare che il nuovo sistema di liquidazione dell'indennizzo sostituisce la vecchia regolamentazione di liquidazione della rendita: la lesione fisica derivante da infortunio o malattia professionale ha sempre, quale conseguenza, un danno biologico. Ma procediamo con ordine.

Indice

- [1 Quale risarcimento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale?](#)
- [2 Quali prestazioni riconosce l'Inail?](#)
- [3 Che cosa non risarcisce l'Inail?](#)
- [4 Prestazioni riconosciute dall'Inail](#)

- [5 Come funziona l'indennizzo in forma di rendita?](#)
- [6 Si può aumentare la percentuale d'inabilità in giudizio?](#)

Quale risarcimento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale?

Il lavoratore assicurato che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, risulta inabile, cioè con **capacità lavorativa** ridotta, ha il diritto di essere **risarcito** in relazione al:

- **danno patrimoniale**, cioè al danno emergente ed al lucro cessante derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa;
- **danno biologico**: si tratta del danno all'integrità psicofisica, che si riflette su tutte le attività e capacità dell'interessato, compresa quella lavorativa generica;
- **danno morale ed esistenziale**: si tratta del danno riferito alla sofferenza interiore derivata dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Quali prestazioni riconosce l'Inail?

L'Inail, in caso di **infortunio sul lavoro** o **malattia professionale** da cui:

- sia derivata un'**inabilità temporanea**, può riconoscere la rendita per inabilità temporanea assoluta e le cure per la riabilitazione;
- sia derivata un'**inabilità permanente**, assoluta o parziale, può riconoscere:
 - delle prestazioni economiche collegate al danno patrimoniale subito dal lavoratore, in conseguenza della riduzione della capacità di lavoro, come la **rendita per inabilità permanente** e l'indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, l'assegno personale continuativo, l'assegno di incollocabilità;
 - il risarcimento del danno biologico, con una prestazione conseguente al danno alla persona nella sua totalità: l'indennizzo per danno biologico può essere erogato in forma di capitale o di rendita; per determinarlo, si considera la menomazione all'integrità psicofisica dell'assicurato, che si riflette su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica, inscindibile dalle altre;
 - ulteriori **prestazioni integrative** e **accessorie**, di natura sanitaria o riabilitativa e di reinserimento alla vita lavorativa, nonché particolari trattamenti ai familiari superstiti, in caso di decesso dell'assicurato.

Che cosa non risarcisce l'Inail?

Le prestazioni Inail non coprono:

- il danno biologico sino al 5% ed il danno biologico temporaneo;
- il danno morale ed esistenziale;

- il danno biologico da morte.

Per quanto riguarda i **danni non coperti dall'Inail**, quantificati nel corso di un eventuale giudizio, è il responsabile dell'infortunio o della malattia professionale a doverli risarcire. Se il lavoratore ha diritto sia al **risarcimento Inail** che a quello da parte di eventuali terzi responsabili, le prestazioni ricevute dall'Inail vanno sottratte ed è liquidata la differenza, o **danno differenziale**. Il calcolo di questa differenza può essere effettuato se il dovuto si riferisce alla stessa tipologia di danno.

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente dell'infortunio o della malattia di origine professionale, se viene accertata la sua responsabilità per **dolo** o per **colpa**. Il datore di lavoro e l'Inail non risarciscono, invece, se il comportamento del lavoratore assume caratteri di abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza: in questi casi, si parla di **rischio elettivo**, ossia di rischio collegato a un comportamento volontario del dipendente che non ha nessun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, risulta irrazionale e non prevedibile.

Prestazioni riconosciute dall'Inail

Nelle ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non conseguenti a rischio elettivo, l'Inail può riconoscere le seguenti prestazioni al lavoratore assicurato, in base alle sue condizioni di salute generali e alla riduzione della capacità lavorativa:

- la **rendita per inabilità temporanea assoluta**: si tratta di un'indennità giornaliera per infortunio che sostituisce la retribuzione, finalizzata ad assicurare al lavoratore il sostentamento per la durata dell'inabilità assoluta, qualora la riduzione della capacità lavorativa determini l'astensione dal lavoro per almeno 3 giorni; l'indennità si calcola sul salario medio giornaliero percepito dal lavoratore nei 15 giorni precedenti;
- la **rendita, o indennizzo in forma di rendita**, per le conseguenze patrimoniali della menomazione (a partire dal 25 luglio 2000 nel caso di inabilità permanente si applica il sistema indennitario per danno biologico e non più la rendita per inabilità permanente: l'indennizzo è infatti collegato alla **menomazione dell'integrità psico-fisica** dell'assicurato, che si riflette su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica, inscindibile dalle altre): l'Inail corrisponde l'indennità se, una volta stabilizzate le condizioni del lavoratore, la capacità lavorativa è ridotta in misura pari o superiore al **16%**; la rendita è rapportata al grado di inabilità; la prestazione è calcolata secondo la retribuzione effettiva corrisposta al dipendente nei 12 mesi antecedenti l'infortunio o la malattia professionale;
- l'**indennizzo per danno biologico**, liquidato in forma di capitale o di rendita; nel dettaglio, l'indennizzo è corrisposto in forma di rendita se il grado di invalidità è pari o superiore al **16%** ed in capitale se oscilla fra il **6** ed il **15%**;
- la rendita unificata per eventi lesivi che ricadono nello stesso regime assicurativo.

Come funziona l'indennizzo in forma di rendita?

A questo punto, occorre capire meglio come è indennizzato il lavoratore con **inabilità permanente** derivante da un infortunio o dalla malattia professionale.

L'indennizzo per danno biologico ha sostituito la rendita per inabilità permanente per gli eventi successivi al 25 luglio 2000: non si indennizza più, come avveniva in relazione alla rendita diretta per inabilità permanente, la perdita o la riduzione dell'attitudine al lavoro, bensì la lesione all'integrità psicofisica, che è suscettibile di valutazione medico-legale.

Ad oggi, i lavoratori con postumi di grado pari o superiore al 16% hanno diritto all'indennizzo del danno biologico e ad un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione.

Entrambi gli indennizzi sono corrisposti in forma di **rendita vitalizia** composta di due quote così determinate:

- per la parte relativa al danno biologico, si utilizzano le modalità indicate nella "Tabella indennizzo danno biologico" riferita a gradi di menomazione pari o superiori al 16%;
- per la parte relativa alle **conseguenze patrimoniali** della menomazione, si prende quale riferimento la retribuzione calcolata con le modalità prescritte dalla legge [2], ridotta moltiplicandola per il coefficiente indicato nella "Tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

Le due quote che costituiscono la rendita sono rivalutate periodicamente con criteri diversi:

- la quota che indennizza il danno biologico è collegata agli adeguamenti periodici della relativa tabella, effettuati con decreto ministeriale;
- la quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione è agganciata alla retribuzione e viene rivalutata con le stesse modalità e gli stessi tempi vigenti per la rivalutazione della rendita diretta.

Dal 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli **importi degli indennizzi** sono rivalutati automaticamente, con decreto ministeriale, sulla base della variazione dell'indice Foi accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente. Questi incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25% attualmente previsto.

Si può aumentare la percentuale d'inabilità in giudizio?

Laddove la **percentuale d'invalidità** riconosciuta dall'apposita commissione medica Inail sia contestata dal lavoratore, il giudice può modificare questa percentuale?

La risposta, fornita di recente dalla Cassazione [1], è negativa: il giudice non può arrotondare né per eccesso né per difetto la **percentuale di inabilità**, perché la modifica può determinare la spettanza di una prestazione previdenziale diversa.

Ad esempio, l'aumento dell'inabilità può determinare il diritto alla rendita invece che all'indennizzo in capitale, in violazione dei criteri indicati dal legislatore.

Come abbiamo osservato, la rendita Inail è corrisposta solo in caso di **menomazioni** che hanno determinato un **grado d'inabilità superiore al 16%**. Invece, le invalidità residue in misura pari o superiore al 6% e sino al 16% vengono indennizzate in capitale. Il consulente tecnico incaricato e il giudice, nel determinare la percentuale di danno al fine del riconoscimento del beneficio di legge, devono dunque fare riferimento unicamente al decreto in materia **[3]**, in cui la percentuale è indicata, a seconda dei casi:

- con un valore unico;
- in un intervallo di valori;
- con locuzioni “superiore a” o “fino a”.

Di conseguenza, **il giudice non può disporre arrotondamenti**, per eccesso o per difetto, quando non sovrapponibili.

Note

[1] Cass. sent. n. 451/2022.

[2] Artt. 116-120 DPR 1124/1965.

[3] DM 12 luglio 2000.